The image part with relationship ID rId8 was not found in the file.

SENTENZA N. 521/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73633** R.G. introdotto con ricorso depositato il 17.6.2022 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis)rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Orazio Abbamonte e Stefano Russo con i quali risulta elettivamente domiciliato in Napoli, viale A. Gramsci n. 16

(pec: orazioabbamonte@pec.giuffre.it; stefanorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** – Ufficio Scolastico Regionale (in breve U.S.R.) Campania - in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dal proprio dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato presso l'USR in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55 (pec: drca@postacert.istruzione.it);

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione con memoria del 10.7.2023;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 22.9.2023.

FATTO

Il ricorrente premette quanto segue:

- già docente del Ministero dell'Istruzione in congedo, risulta titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza 1.9.2018, avendo maturato 31 anni e 7 mesi di servizio presso scuole secondarie della Campania dal 1987 al 2018;

- con istanza del 29.10.1999, trasmessa all'istituto di appartenenza (Tecnico Statale per Geometri "Giovanni Porzio"), superava l'anno di prova dall'assunzione in ruolo, presentando, poi, domanda volta al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo ai fini del trattamento pensionistico;

- in data 17.11.1999 formulava, altresì, istanza di ricongiunzione, *ex* art. 2 l. 29/1979, di taluni periodi di contribuzione al fine addivenire ad un unico trattamento pensionistico;

- con decreto del 3.10.2017, il menzionato U.S.R. accoglieva la domanda di ricongiunzione acclarando che alla data di presentazione della domanda (dicembre '99) il (omissis) avesse *"maturato un'anzianità utile a pensione di anni 7 e mesi 11"*, riconoscendogli, dunque, un *"servizio utile a pensione comprensivo del periodo da ricongiungere, di 11 anni e 8 mesi"* a far data dal 1988;

- con atto INPS del 10.9.2018, gli veniva conferita la pensione diretta ordinaria di vecchiaia in qualità di *ex* dipendente del Ministero dell'Istruzione, liquidata con sistema misto a far data dall'1.9.2018;

- tuttavia, detto provvedimento erroneamente accertava un periodo lavorativo di soli 23 anni e 8 mesi di servizio, in luogo dei 31 anni e 7 mesi effettivamente maturati, omettendo di considerare il servizio utile a pensione di ulteriori 7 anni e 11 mesi, come peraltro riconosciuto

dall'U.S.R. Campania, con ricadute negative sul computo della pensione in godimento, in violazione degli artt. 8, 10 e 11 d.p.r. n. 1092/1973;

- ritenendosi leso, l'interessato adiva questa Corte con ricorso giurisdizionale del 17.6.2022 per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, previo computo dei servizi preruolo maturati per anni 7 e mesi 11, con pagamento degli arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari;

- con memoria del 10.7.2023, costituendosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio, ravvisando nell'INPS l'Ente legittimato a provvedere, in via esclusiva, al riconoscimento dei servizi decorrenti dal 27.6.1996 al 27.9.1999, trattandosi di servizi utili *ex se*;

- con comparsa del 22.9.2023, l'INPS evidenziava come dalla determina di pensione risultassero oggetto di ricongiunzione e valorizzazione ai fini pensionistici gli anni a decorrere dal 1989 in conformità al provvedimento di ricongiunzione trasmesso dal Provveditorato che accoglieva la domanda del ricorrente per un totale di 3 anni e 9 mesi. Precisava, poi, come l'unica divergenza effettiva rispetto alla pretesa attorea riguardasse un solo anno, avendo il ricorrente affermato di avere lavorato "*a far data dal 1988*" mentre l'Istituto ha considerato la contribuzione utile a partire dal 1989. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese;

- con ordinanza fuori udienza n. 13/2023, del 25.9.2023, questo Giudice richiedeva all'INPS la trasmissione di documentazione ritenuta necessaria ai fini del decidere e segnatamente: a) foglio di calcolo del (omissis); b) relazione esplicativa delle ragioni della mancata ricongiunzione e valorizzazione ai fini pensionistici dei contributi versati dal ricorrente nell'anno 1988;

- nelle date del 23.2.2024, nonché del 18.10.2024, l'INPS regolarmente trasmetteva a questa Sezione la richiesta documentazione;

- con note conclusionali del 17.10.2024 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso rimarcando, in particolare, l'omesso computo ad opera dell'INPS degli anni di servizio preruolo pari a 7 anni ed 11 mesi;
- all'odierna udienza, l'avv. Stefano Russo per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, si sono riportati ciascuno alle proprie difese, concludendo come in atti;
- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

L'odierna controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di (omissis), previa inclusione dei periodi ritenuti omessi e non computati dall'Ente previdenziale.
Con riferimento alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva del MIUR, la stessa va respinta atteso il coinvolgimento a vario titolo della ridetta Amministrazione nell'*iter* procedimentale sotteso alla odierna vicenda processuale.
Nel merito, trovano applicazione al caso di specie le disposizioni di cui al d.p.r. n. 1092/1973 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ed in particolare: l'art. 8 secondo il quale tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza; l'art. 10 che consente per i dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato il computo dei servizi e dei periodi anteriori alla nomina; l'art. 11, terzo comma, specificamente dedicato agli incaricati e ai supplenti.
In virtù di tali norme il computo dei servizi pre-ruolo si configura in termini di un vero e proprio diritto rilevante ai fini del conseguimento del diritto a pensione.
In particolare, taluni dei servizi indicati in ricorso risultano svolti dal ricorrente con *"retribuzione assoggettata a ritenute in conto entrate Tesoro e Fondo Previdenza"*, come si evince dal certificato di servizio esibito, nonché dall'espresso riconoscimento dell'U.S.R. Campania in occasione

dell'accoglimento della domanda di ricongiunzione *ex* art. 2 l. 29/1979; servizi, peraltro, da valorizzare automaticamente in quanto successivi all'1.1.1988 e, pertanto, già coperti da contribuzione proprio in ragione dell'avvenuto relativo versamento in "*conto entrate tesoro"* e dall'anno 2017 appositamente comunicati e, dunque, perfettamente conosciuti dall'Ente previdenziale.

Da quanto illustrato emerge, dunque, come l'INPS abbia erroneamente accertato nei confronti del ricorrente un periodo lavorativo di soli 24 anni di servizio, in luogo dei 31 anni e 7 mesi effettivamente maturati, dal 1987 al 2018, costituiti dalla sommatoria degli anni prestati quale insegnante temporaneo - c.d. preruolo, successivo al 1988 - e di ruolo, oltre quello prestato presso l scuola paritaria (già riconosciuto), omettendo così di considerare il servizio utile di ulteriori 7 anni e 11 mesi, con ricadute negative sul computo della pensione in godimento in violazione degli artt. 8, 10 e 11 d.p.r. n. 1092/73.

Ciò risulta *per tabulas* dalla documentazione versata in atti, tra cui il prospetto e foglio di calcolo prodotti dall'INPS, da cui si evince il ridetto mancato computo dei 7 anni ed 11 mesi richiesti in ricorso e riconosciuti dall'U.S.R. Campania con decreto del 3.10.2017.

Né merita accoglimento quanto dedotto in senso contrario dalla difesa dell'INPS in ordine al riconoscimento degli anni soltanto a decorrere dal 1989, in quanto la ricongiunzione cui si riferisce la funzionaria D'Apuzzo nella mail del 22.9.2023 indirizzata al difensore dell'Ente, riguarda il periodo di 3 anni e 9 mesi ricongiunti sino al 1992 in relazione al servizio svolto presso l'Istituto parificato Settembrini con riferimento al quale il ricorrente ha già versato l'importo del riscatto con trattenuta di euro 70,00 su ciascuna mensilità di pensione dal 2018 (peraltro non oggetto di contestazione in questa sede).

Per tutti i motivi illustrati, si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione, a carico dell'INPS, del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dal 1.9.2018, previo computo di tutti gli anni di

servizio, preruolo ed in ruolo, per un'anzianità complessiva di 31 anni e 7 mesi, dal 1987 al 2018, con condanna del ridetto Ente al pagamento dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto:

1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione, a carico dell'INPS, del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dal 1.9.2018, previo computo di tutti gli anni di servizio, preruolo ed in ruolo, per un'anzianità complessiva di 31 anni e 7 mesi, dal 1987 al 2018, con condanna del ridetto Ente al pagamento dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale;
2. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale